

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione** 6

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

98/307/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio** 9

98/308/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania** 11

98/309/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria** 13

98/310/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia** 14

98/311/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia** 15

98/312/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna** 17

98/313/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo	18
98/314/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia	19
98/315/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1998, che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito	20
98/316/CE:	
* Raccomandazione del Consiglio, del 1° maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato	21
Dichiarazione del Consiglio (Ecofin) e dei ministri riuniti in sede di Consiglio resa il 1° maggio 1998	28
98/317/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato	30
98/318/CE:	
* Raccomandazione del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativa alla nomina del presidente della Banca centrale europea, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo	36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 1998
relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

(1) considerando che il presente regolamento definisce le norme applicabili in materia monetaria negli Stati membri che hanno adottato l'euro; che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, ha già fissato le norme concernenti la continuità dei contratti, la sostituzione dei riferimenti all'ECU negli strumenti giuridici mediante riferimenti all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, in particolare per i consumatori, occorrerebbe prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1103/97;

(2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Madrid il 15 e il 16 dicembre 1995 è stato deciso che l'espressione «ECU» utilizzata nel trattato per indicare l'unità monetaria europea è un'espressione generica; che i governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sarà «euro»; che l'euro in quanto moneta degli Stati membri partecipanti sarà diviso in cento unità divisionali denominate «cent»; che la scelta del nome

«cent» non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione, il Consiglio adotta anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro;

(4) considerando che ogniqualvolta uno Stato membro divenga, a norma dell'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, uno Stato membro partecipante, il Consiglio, in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, alla data di inizio della terza fase il Consiglio adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri partecipanti sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a queste valute;

(6) considerando che le disposizioni normative vanno interpretate tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali o tra le varie unità monetarie nazionali;

(7) considerando che il termine «contratto» utilizzato nella definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalità della loro stipulazione;

(8) considerando che, al fine di preparare un'agevole transizione verso l'euro, occorre prevedere un periodo transitorio tra la sostituzione dell'euro alle

⁽¹⁾ GU C 369 del 7. 12. 1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 205 del 5. 7. 1997, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 380 del 16. 12. 1996, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

monete degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro; che durante tale periodo le unità monetarie nazionali saranno definite come suddivisioni dell'euro; che risulta pertanto stabilita un'equivalenza giuridica tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali;

- (9) considerando che, a norma dell'articolo 109 G del trattato e del regolamento (CE) n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà l'ECU come unità di conto delle istituzioni delle Comunità europee; che l'euro dovrebbe essere inoltre l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali degli Stati membri partecipanti; che, secondo le conclusioni di Madrid, le operazioni di politica monetaria saranno effettuate in euro dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC); che ciò non impedisce alle banche centrali nazionali di tenere conti nelle rispettive unità monetarie nazionali durante il periodo transitorio, in particolare per il loro personale e per le pubbliche amministrazioni;
- (10) considerando che, durante il periodo transitorio, ciascuno Stato membro partecipante può consentire l'impiego generalizzato dell'unità euro nel suo territorio;
- (11) considerando che durante il periodo transitorio suddetto i contratti, le normative nazionali e gli altri strumenti giuridici possono essere validamente espressi in unità euro o nelle unità monetarie nazionali; che, durante lo stesso periodo, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pregiudicare la validità di qualsiasi riferimento a unità monetarie nazionali in uno strumento giuridico;
- (12) considerando che, salvo patto contrario, nell'esecuzione di tutti gli atti sanciti da uno strumento giuridico gli operatori economici devono rispettare la denominazione ivi prevista;
- (13) considerando che l'unità euro e l'unità monetaria nazionale sono unità della stessa moneta; che dovrebbe essere garantita la possibilità, all'interno degli Stati membri partecipanti, di effettuare i pagamenti tramite accredito di un conto nell'unità euro ovvero nelle rispettive unità monetarie nazionali; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti transfrontalieri denominati nell'unità euro o nell'unità monetaria nazionale del conto del creditore; che è necessario garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento con disposizioni sull'accredito di conti tramite strumenti di pagamento accreditati mediante detti sistemi; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito

di un conto non dovrebbero comportare per gli intermediari finanziari l'obbligo di rendere disponibili altre possibilità di pagamento ovvero prodotti denominati in qualsiasi particolare unità dell'euro; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non impediscono agli intermediari finanziari di coordinare, durante il periodo transitorio, l'introduzione di possibilità di pagamento denominate in unità euro basate su un'infrastruttura tecnica comune;

- (14) considerando che, in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati membri partecipanti in unità euro; che è opportuno consentire agli emittenti del debito di ridenominare il debito in essere in unità euro; che le disposizioni in materia di ridenominazione dovrebbero essere tali da poter essere applicate anche nelle giurisdizioni di paesi terzi; che gli emittenti dovrebbero essere in grado di ridenominare il debito in essere ove esso sia denominato nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che ha ridenominato, in tutto o in parte, il debito in essere della sua pubblica amministrazione; che tali disposizioni non riguardano l'introduzione di misure supplementari intese a modificare i termini del debito in essere per alterarne, fra l'altro, l'importo nominale, essendo queste materie soggette alle pertinenti norme del diritto nazionale; che è opportuno consentire agli Stati membri di adottare gli opportuni provvedimenti per modificare l'unità di calcolo utilizzata per le procedure operative dei mercati organizzati;
- (15) considerando che potrebbero inoltre essere necessarie ulteriori iniziative a livello comunitario per chiarire l'effetto dell'introduzione dell'euro sull'applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti, con particolare riguardo al netting, alla compensazione e all'utilizzo di tecniche aventi effetti simili;
- (16) considerando che l'obbligo d'impiego dell'unità euro può essere imposto soltanto in base alla normativa comunitaria; che per le operazioni con il settore pubblico gli Stati membri partecipanti possono consentire l'utilizzazione dell'unità euro; che, conformemente allo scenario di riferimento deciso dal Consiglio europeo di Madrid, la normativa comunitaria che stabilisce il calendario per la generalizzazione dell'impiego dell'unità euro potrebbe lasciare un margine di manovra ai singoli Stati membri;
- (17) considerando che, a norma dell'articolo 105 A del trattato, il Consiglio può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche;

- (18) considerando che occorre tutelare adeguatamente le banconote e le monete metalliche contro la contraffazione;
- (19) considerando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio; che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari;
- (20) considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, i riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi come riferimenti all'unità euro sulla base dei rispettivi tassi di conversione; che pertanto non è necessaria, per ottenere tale risultato, una ridenominazione materiale degli strumenti giuridici in vigore; che le regole di arrotondamento stabilite dal regolamento (CE) n. 1103/97 si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o successivamente ad esso; che comunque per motivi di chiarezza può essere opportuno procedere alla ridenominazione materiale il più presto possibile;
- (21) considerando che il protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord stabilisce al punto 2 che, inter alia, il punto 5 del protocollo stesso produce effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il 30 ottobre 1997 il Regno Unito ha comunicato al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il punto 5 stabilisce, inter alia, che l'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato non si applica al Regno Unito;
- (22) considerando che, nel riferirsi al punto 1 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, questa ha comunicato, nell'ambito della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che pertanto, ai sensi del punto 2 del suddetto protocollo, alla Danimarca si applicano tutti gli articoli e tutte le disposizioni del trattato e dello Statuto del SEBC che fanno riferimento ad una deroga;
- (23) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, la moneta unica sarà introdotta esclusivamente negli Stati membri che non sono oggetto di una deroga;
- (24) considerando che, pertanto, il presente regolamento si applica a norma dell'articolo 189 del trattato, fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «Stati membri partecipanti»: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia;
- «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
- «tasso di conversione»: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;
- «unità euro»: l'unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase;
- «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, così come definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;
- «periodo transitorio»: il periodo di tempo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001;
- «ridenominare»: modificare l'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro, come definito all'articolo 2; l'atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

PARTE II

SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.

Articolo 3

L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.

Articolo 4

L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 5

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano durante il periodo transitorio.

Articolo 6

1. L'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unità divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, continua ad applicarsi la normativa degli Stati membri in materia monetaria.

2. Ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione.

Articolo 7

La sostituzione dell'euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l'effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

Articolo 8

1. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unità euro.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano salvo accordo diverso tra le parti.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile in detto Stato membro mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale in questione. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

- ridenominare in unità euro il debito in essere emesso dalla sua pubblica amministrazione, come definito nel sistema europeo di conti integrati, denominato in unità monetaria nazionale ed emesso a norma del diritto nazionale. Qualora uno Stato membro adotti una siffatta misura, gli emittenti possono ridenominare in unità euro il debito denominato nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro in questione, salvo ove la ridenominazione sia espressamente esclusa dai termini del contratto; la presente disposizione si applica al debito emesso dall'amministrazione

pubblica di uno Stato membro nonché alle obbligazioni e alle altre forme di debito mobiliarizzato negoziabile sui mercati finanziari ed agli strumenti del mercato monetario emessi da altri debitori;

— consentire:

a) ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari⁽¹⁾, nonché delle merci, e

b) ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti

di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.

5. Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unità euro, solo secondo un calendario stabilito dalla normativa comunitaria.

6. Le norme nazionali degli Stati membri partecipanti che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni pecuniarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in unità euro o in unità monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

Articolo 9

Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali del giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

PARTE IV

BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO

Articolo 10

A decorrere dal 1° gennaio 2002 la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Fatto salvo l'articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti.

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7)

Articolo 11

A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Fatto salvo l'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

Articolo 12

Gli Stati membri partecipanti assicurano sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio.

Articolo 14

I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1998

applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 15

1. Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.

2. Per un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo transitorio, ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l'impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro.

Articolo 16

Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.

PARTE VI

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BROWN

REGOLAMENTO (CE) N. 975/98 DEL CONSIGLIO**del 3 maggio 1998****riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche
in euro destinate alla circolazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che alla riunione del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 è stato fissato lo scenario della transizione verso la moneta unica, il quale dispone l'introduzione delle monete metalliche in euro entro il 1° gennaio 2002 al più tardi; che la data precisa dell'emissione delle monete metalliche in euro sarà decisa allorché il Consiglio adotterà il regolamento relativo all'introduzione dell'euro immediatamente dopo che sarà stata presa, quanto prima nel 1998, la decisione relativa agli Stati membri che adotteranno l'euro quale moneta unica;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2 del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della Banca centrale europea (BCE) per quanto riguarda il volume del conio e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità;
- (3) considerando che l'Istituto monetario europeo ha indicato che le banconote in euro andranno da 5 a 500 euro; che le denominazioni delle banconote e delle banconote metalliche dovranno consentire il pagamento agevole per contanti degli importi espressi in euro e in cent;
- (4) considerando che i responsabili delle zecche della Comunità sono stati incaricati di studiare e di preparare una relazione concernente un sistema unico

europeo di conio delle monete metalliche; che essi hanno presentato una relazione nel novembre 1996 e successivamente una relazione modificata nel febbraio 1997, indicando i valori unitari e le specificazioni tecniche (diametro, spessore, peso, colore, composizione e bordo) delle nuove monete metalliche in euro;

- (5) considerando che il nuovo sistema unico europeo di conio delle monete metalliche dovrebbe ottenere la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente;
- (6) considerando che l'accettazione del nuovo sistema da parte del pubblico costituisce uno dei principali obiettivi del sistema comunitario di conio; che la fiducia del pubblico del nuovo sistema dipenderebbe dalle caratteristiche fisiche delle monete metalliche in euro, le quali dovrebbero essere quanto più facili possibile da utilizzare;
- (7) considerando che sono state svolte consultazioni con le associazioni dei consumatori, con l'Unione europea dei ciechi e con rappresentanti del settore delle macchine distributrici al fine di tener conto delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche; che per assicurare una transizione senza scosse verso l'euro ed agevolare l'accettazione delle nuove monete metalliche da parte degli utenti, occorrerà garantire la possibilità di distinguere agevolmente le monete grazie alle diverse caratteristiche visive e tattili;
- (8) considerando che si potrà migliorare la riconoscibilità e la familiarità con le nuove monete metalliche in euro correlando le dimensioni del diametro con il valore facciale delle monete;
- (9) considerando che per ridurre le possibilità di frode occorre prevedere speciali caratteristiche di sicurezza in relazione alle monete da 1 o da 2 euro, dato l'elevato valore facciale delle stesse; che l'impiego di una tecnica mediante la quale le monete sono prodotte in tre strati e la combinazione di due diversi colori nella stessa moneta sono considerate le migliori garanzie di sicurezza oggi disponibili;
- (10) considerando che il fatto di dotare le monete di una faccia europea e di una faccia nazionale rappresenta un'espressione adeguata del concetto di unione

⁽¹⁾ GU C 208 del 9. 7. 1997, pag. 5 e GU C 386 del 20. 12. 1997, pag. 12.

⁽²⁾ Parere reso il 25 giugno 1997 (GU C 205 del 5. 7. 1997, pag. 18).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 novembre 1997 (GU C 358 del 24. 11. 1997, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 1997 (GU C 23 del 23. 1. 1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1997 (GU C 14 del 19. 1. 1998).

monetaria europea tra gli Stati membri e potrebbe aumentare considerevolmente il livello di accettazione delle monete da parte dei cittadini;

(11) considerando che il 30 giugno 1994 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 94/27/CE⁽¹⁾, la quale limita l'impiego del nickel in taluni prodotti, riconoscendo che in talune circostanze il nickel può provocare allergie; che le monete metalliche non rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva; che tuttavia per motivi di sanità pubblica taluni Stati membri utilizzano già per la propria monetazione una lega priva di nickel denominata «Nordic Gold»; che pare auspicabile, nel

passare ad una nuova monetazione, ridurre il contenuto di nickel;

(12) considerando che è pertanto opportuno seguire in linea di massima la proposta dei responsabili delle zecche e adattarla solo nella misura necessaria per tener conto in particolare delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche e della necessità di ridurre l'impiego del nickel nelle monete metalliche;

(13) considerando che di tutte le specificazioni tecniche prescritte per le monete metalliche in euro solo il valore riguardante lo spessore ha carattere indicativo, poiché lo spessore effettivo di una moneta dipende dal diametro e dal peso prescritti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La prima serie di monete metalliche in euro comprende otto valori unitari da 1 cent a 2 euro, caratterizzati dalle seguenti specificazioni tecniche:

Valore facciale (euro)	Diametro in mm	Spessore in mm ⁽¹⁾	Peso in gr	Forma	Colore	Composizione	Bordo
2	25,75	1,95	8,5	Tonda	Parte esterna: bianco Parte interna: giallo	Rame e nickel (Cu75Ni25) Tre strati Nickel-ottone/Nickel/Nickel-ottone CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5	Zigrinatura fine con lettere incise
1	23,25	2,125	7,5	Tonda	Parte esterna: giallo Parte interna: bianco	Nickel-ottone (CuZn20Ni5) Tre strati Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25	Alternanza di zone lisce e zigrinate
0,50	24,25	1,69	7	Tonda	Giallo	«Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn1	Zigrinatura spessa
0,20	22,25	1,63	5,7	«Fiore spagnolo»	Giallo	«Nordic Hold» Cu89Al5Zn5Sn1	Liscio
0,10	19,75	1,51	4,1	Tonda	Giallo	«Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn1	Zigrinatura spessa
0,05	21,25	1,36	3,9	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio
0,02	18,75	1,36	3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio con un solco
0,01	16,25	1,36	2,3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio

⁽¹⁾ I valori riguardanti lo spessore hanno valore indicativo.

⁽¹⁾ GU L 188 del 22. 7. 1994, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato, fatto salvo l'articolo 109 K, paragrafo 1 e i protocolli n. 11 e n. 12.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1998

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio

(98/307/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Belgio esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato

raccomandazioni al Belgio al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo ⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dal Belgio entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1993 il disavanzo pubblico in Belgio si è ridotto sensibilmente e nel 1997 ha raggiunto il 2,1 % del PIL, scendendo cioè al di sotto del valore di riferimento fissato dal trattato. Per il 1998 è prevista un'ulteriore riduzione del disavanzo all'1,7 % del PIL. Sulla base del programma di convergenza del Belgio del 1997, il disavanzo pubblico dovrebbe ridursi ulteriormente fino a raggiungere l'1,4 % del PIL nel 2000.

Il rapporto debito/PIL ha registrato una punta massima del 135,2 % nel 1993, ma da allora ha continuato a scendere ogni anno fino ad attestarsi al 122,2 % nel 1997. Il programma di convergenza del Belgio prevede per il 1998 un'ulteriore riduzione, che dovrebbe proseguire anche negli anni successivi.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

La riduzione del disavanzo e, in particolare, il livello raggiunto dall'avanzo primario, che fin dal 1994 è superiore al 5 % del PIL, hanno contribuito ad imprimere al rapporto debito/PIL un andamento discendente. Successivamente all'adozione del programma di convergenza il governo belga ha ribadito il suo impegno a mantenere l'avanzo primario al livello del 6 % circa del PIL nel medio periodo. Questo avanzo primario è indispensabile affinché il rapporto debito/PIL mantenga un andamento discendente sostenibile.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è diminuito nel corso degli ultimi quattro anni e si prevede che continui a scendere ancora nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Belgio è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio, è abrogata.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1998

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

(98/308/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 27 giugno 1996 il Consiglio ha deciso che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo ⁽²⁾; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Germania al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo ⁽³⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dalla Germania entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

Il disavanzo pubblico in Germania si è ampliato nel 1995 e nel 1996, quanto ha raggiunto il 3,4 % del PIL. Nel 1997 il disavanzo è stato ridotto al 2,7 % del PIL, al di sotto cioè del valore di riferimento fissato dal trattato, ed un'ulteriore riduzione al 2,5 % del PIL è prevista per il 1998. Sulla base del programma di convergenza della Germania del 1997, si prevede che il disavanzo pubblico si riduca ulteriormente per arrivare all'1,5 % del PIL nel 2000.

Il rapporto debito/PIL ha continuato a crescere fino al 1997, quando ha raggiunto il 61,3 %; nel 1996 il rapporto debito/PIL era aumentato portandosi appena al di sopra del valore di riferimento del 60 %, dopo aver registrato un brusco aumento nel 1995. Il programma di convergenza della Germania prevede per il 1998 una riduzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe proseguire negli anni successivi.

La situazione eccezionale dovuta alla riunificazione tedesca continua a comportare oneri gravosi per il bilancio della Germania. Inoltre, il debito pubblico tedesco include passività legate alla riunificazione pari a circa il 10 % del PIL.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo. Il rapporto debito/PIL era leggermente superiore al valore di riferimento fissato dal trattato nel 1997, ma si prevede che inizi a diminuire nel 1998 per riportarsi presto al di sotto del valore di riferimento fissato dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Germania è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 27 giugno 1996, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania, è abrogata.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.⁽²⁾ GU L 172 dell'11. 7. 1996, pag. 26.⁽³⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1998

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

(98/309/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 10 luglio 1995 il Consiglio ha deciso che in Austria esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni all'Austria al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo ⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dall'Austria entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1995 il disavanzo pubblico in Austria si è ridotto e nel 1997 ha raggiunto il 2,5 % del PIL, scendendo cioè al di sotto del valore di riferimento fissato dal

trattato; per il 1998 è prevista un'ulteriore riduzione che dovrebbe portarlo al 2,3 % del PIL. Sulla base dell'aggiornamento del 1997 del programma di convergenza dell'Austria, si prevede che il disavanzo scenda all'1,9 % del PIL nel 2000.

Il rapporto debito/PIL ha registrato una punta massima del 69,5 % nel 1996 per poi scendere al 66,1 % nel 1997. Il programma di convergenza aggiornato dell'Austria prevede per il 1998 un'ulteriore riduzione, che dovrebbe proseguire anche negli anni successivi.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è attualmente in diminuzione, una tendenza che si prevede continuerà anche nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Austria è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 10 luglio 1995, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria, è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 1° maggio 1998****che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia**

(98/310/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4, del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

considerando, che a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6, del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Francia esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Francia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12, del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dalla Francia entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1994 il disavanzo pubblico in Francia si è ridotto sensibilmente e nel 1997 ha raggiunto il 3,0 % del PIL, che corrisponde al valore di riferimento fissato dal trattato; per il 1998 è prevista un'ulteriore leggera riduzione che dovrebbe portare il disavanzo al 2,9 % del PIL e il governo prevede di ridurre ulteriormente il disavanzo al 2,3 % del PIL nel 1999.

Il rapporto debito/PIL ha registrato un aumento che lo ha portato a raggiungere il 58,0 % nel 1997, ma non ha mai superato il 60 % fissato del trattato come valore di riferimento.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava pari al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che scenda al di sotto di tale valore nel 1998; il rapporto debito/PIL resta inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Francia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia, è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1998

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

(98/311/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Italia esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni all'Italia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12, del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dall'Italia entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1993 il disavanzo pubblico è stato notevolmente ridotto e portato al 2,7 % del PIL nel 1997, al di sotto cioè del valore di riferimento fissato dal trattato; un'ulteriore riduzione al 2,5 % del PIL è prevista per il 1998. Il nuovo programma economico a medio termine 1998-2001, recentemente presentato in Parlamento dal governo italiano, prevede un'ulteriore riduzione del disavanzo generale pubblico all'1,5 % del PIL nel 2000 e all'1 % del PIL nel 2001.

Il rapporto debito/PIL ha registrato una punta massima del 124,9 % nel 1994 e da allora si è ridotto ogni anno per arrivare al 121,6 % nel 1997. Il nuovo programma economico a medio termine prevede una riduzione del rapporto debito/PIL al 118,2 % nel 1998 ed un'ulteriore riduzione negli anni successivi. Nel 2001 è previsto che il rapporto debito/PIL raggiunga il 107 %. A tale riduzione contribuiranno i proventi delle privatizzazioni, nella misura dello 0,5-0,75 % del PIL all'anno fino al 2001. Il governo italiano ha annunciato altresì il suo impegno a ridurre il rapporto debito/PIL al di sotto del 100 % a partire dal 2003.

La riduzione del disavanzo e, in particolare, la crescita costante dell'avanzo primario, che nel 1997 ha superato il 6 % del PIL, hanno contribuito ad imprimere al rapporto debito/PIL un andamento discendente. Il governo italiano ha recentemente ribadito il suo impegno a mantenere l'avanzo primario ad un livello che contribuisca in misura sostanziale alla riduzione del rapporto debito/PIL. Questo avanzo primario è indispensabile affinché il rapporto debito/PIL mantenga un andamento discendente sostenibile.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è diminuito nel corso degli ultimi tre anni e si prevede che continui a scendere ancora e più rapidamente nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Italia è stata corretta.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia, è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1° maggio 1998
che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna

(98/312/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4, del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Spagna esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Spagna al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo ⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dalla Spagna entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1995 il disavanzo pubblico in Spagna si è ridotto sensibilmente e nel 1997 ha raggiunto il 2,6 % del PIL, scendendo cioè al di sotto del valore di riferimento

fissato dal trattato. Per il 1998 è prevista un'ulteriore riduzione che dovrebbe portare il disavanzo al 2,2 % del PIL. Sulla base del programma di convergenza della Spagna del 1997, si prevede che il disavanzo pubblico si riduca ulteriormente per raggiungere l'1,6 % del PIL nel 2000.

Il rapporto debito/PIL ha registrato una punta massima del 70,1 % nel 1996 per poi scendere al 68,8 % nel 1997. Il programma di convergenza della Spagna prevede per il 1998 un'ulteriore riduzione, che dovrebbe proseguire anche negli anni successivi.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è attualmente in diminuzione, una tendenza che si prevede continuerà anche nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Spagna è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna, è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1998

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

(98/313/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4, del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni al Portogallo al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo ⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dal Portogallo entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1995 il disavanzo pubblico si è ridotto sensibilmente e nel 1997 ha raggiunto il 2,5 % del PIL, scendendo cioè al di sotto del valore di riferimento fissato

dal trattato; per il 1998 è prevista un'ulteriore riduzione del disavanzo al 2,2 % del PIL. Sulla base del programma di convergenza del Portogallo del 1997, il disavanzo pubblico dovrebbe ridursi ulteriormente fino a raggiungere l'1,5 % del PIL nel 2000.

Il rapporto debito/PIL ha registrato una punta massima del 65,9 % nel 1995, ma da allora ha continuato a scendere ogni anno fino ad attestarsi al 62,0 % nel 1997. Si prevede che il rapporto debito/PIL sia pari al 60,0 % nel 1998 e che scenda poi al di sotto del valore di riferimento.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è diminuito nel corso degli ultimi due anni e si prevede che scenda ben presto al di sotto del valore di riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Portogallo è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo, è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1° maggio 1998
che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia

(98/314/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4, del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 10 luglio 1995 il Consiglio ha deciso che in Svezia esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Svezia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo ⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12, del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dalla Svezia entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1993 il disavanzo pubblico in Svezia è stato notevolmente ridotto e nel 1997 ha raggiunto lo 0,8 % del PIL, scendendo cioè decisamente al di sotto del valore

di riferimento fissato dal trattato. Per il 1998 è previsto un avanzo dello 0,5 % del PIL. Sulla base dell'aggiornamento dell'aprile 1998 del programma di convergenza della Svezia, si prevede che nel 2001 i conti pubblici registreranno un avanzo pari al 3,5 % del PIL.

Il rapporto debito/PIL ha raggiunto una punta massima del 79,0 % nel 1994 per poi ridursi ogni anno fino a raggiungere il 76,6 % nel 1997; l'aggiornamento dell'aprile 1998 del programma di convergenza della Svezia prevede per il 1998 un'ulteriore riduzione, del rapporto debito/PIL, che dovrebbe proseguire anche negli anni successivi e raggiungere il 62,9 % nel 2001.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava decisamente inferiore al valore di riferimento e per il 1998 è previsto un avanzo di bilancio che tenderà ad aumentare nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è diminuito nel corso degli ultimi tre anni e si prevede che continui a scendere ancora nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Svezia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 10 luglio 1995, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia, è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1998

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito

(98/315/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4, del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni al Regno Unito al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo ⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12, del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dal Regno Unito entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1993 il disavanzo pubblico nel Regno Unito si è ridotto sensibilmente e nel 1997 ha raggiunto l'1,9 % del PIL, scendendo cioè ben al di sotto del valore di

riferimento fissato dal trattato. Per il 1998 è prevista un'ulteriore riduzione del disavanzo allo 0,6 % del PIL. Sulla base del programma di convergenza del Regno Unito del 1997, entro la fine del decennio i conti pubblici dovrebbero registrare un avanzo.

Il rapporto debito/PIL non è mai stato superiore al 60 % fissato dal trattato come colore di riferimento; dopo essere aumentato per diversi anni, nel 1997 il rapporto debito/PIL è sceso al 53,4 %.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava decisamente inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per poi trasformarsi in un avanzo di bilancio nel medio periodo; il rapporto debito/PIL continua ad essere inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo nel Regno Unito è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito, è abrogata.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 1° maggio 1998

a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato

(98/316/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 J, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

vista la relazione della Commissione,

vista la relazione dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

(1) considerando che la procedura e il calendario per l'adozione delle decisioni sul passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) sono stabiliti nell'articolo 109 J del trattato; che il Consiglio, riunito a Dublino il 13 dicembre 1996 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che non vi era una maggioranza di Stati membri che soddisfacessero le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica, che la Comunità non sarebbe passata alla terza fase dell'UEM nel 1997 e che la procedura di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 sarebbe stata applicata quanto prima possibile nel 1998; che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, poiché entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase dell'UEM non è stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, deve essere ripetuta;

(3) considerando che l'articolo 109 J, paragrafo 1 dispone che le relazioni elaborate dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo (IME) comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 del trattato nonché lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dall'altro, ed esaminano la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto, da parte di ciascuno Stato membro dei seguenti criteri indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

— il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso di inflazione prossimo, al massimo, a quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6;

— il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

— i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo;

considerando che il protocollo n. 6 del trattato precisa ulteriormente questi quattro criteri e i periodi nei quali essi devono essere rispettati; che le relazioni della Commissione e dell'IME tengono conto anche dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2, primo trattino il Consiglio, in base a queste relazioni, valuta se i singoli Stati membri soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica e trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazione, al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo che, dopo aver consultato il Parlamento, conferma, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica;

(5) considerando che la legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 107 e 108 del trattato e lo statuto del SEBC;

⁽¹⁾ Parere espresso il 30 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

che tali adeguamenti devono garantire la compatibilità con il trattato entro la data di istituzione del SEBC; che le relazioni della Commissione e dell'IME forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione nazionale degli Stati membri con gli articoli 107 e 108 del trattato e lo statuto del SEBC; che, al momento della presentazione delle relazioni della Commissione e dell'IME, il processo di adeguamento della legislazione nazionale non era ancora stato completato in Spagna, Francia, Lussemburgo e Austria; che, in seguito, in Spagna e in Austria è stata emanata la necessaria legislazione; che il Lussemburgo e la Francia hanno adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC;

- (6) considerando che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 6 del trattato il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo trattino del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; che, ai fini del criterio della stabilità dei prezzi, l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95⁽¹⁾; che per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è stata misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica degli indici di dodici mesi rispetto alla media aritmetica degli indici dei dodici mesi precedenti; che nei dodici mesi fino al gennaio 1998 gli Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati Francia, Irlanda e Austria, con tassi di inflazione, rispettivamente, dell'1,2 %, 1,2 % e 1,1 %; che nelle relazioni della Commissione e dell'IME è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi più 1,5 punti percentuali; che il valore di riferimento nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato pari al 2,7 %;
- (7) considerando che, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, secondo trattino del trattato significa che, al momento dell'attuale valutazione da parte del Consiglio, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'ar-

ticolo 104 C, paragrafo 6 del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

- (8) considerando che, a norma dell'articolo 5 del protocollo n. 6 del trattato, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione; che la Commissione ha fornito dati per l'elaborazione della presente raccomandazione; che i dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle cifre comunicate dagli Stati membri entro il 1° marzo 1998 ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93⁽²⁾;
- (9) considerando che durante la seconda fase dell'UEM non vi era alcuna decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo per l'Irlanda e il Lussemburgo; che con decisione del 27 giugno 1996 a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 12 il Consiglio ha abrogato la precedente decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Danimarca; che con decisione del 30 giugno 1997 a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 12 il Consiglio ha abrogato le precedenti decisioni in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi e in Finlandia; che con decisione del 1° maggio 1998 a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 12 il Consiglio ha abrogato le precedenti decisioni in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Svezia e nel Regno Unito;
- (10) considerando che, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 6 del trattato, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino del trattato significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame e che, in particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro; che, nel valutare il rispetto di questo criterio nelle loro relazioni, la Commissione e l'IME hanno preso in esame il periodo di due anni avente termine nel febbraio 1998 ed hanno tenuto conto della decisione adottata nell'agosto 1993 dai ministri e dai governatori delle banche centrali degli Stati membri di ampliare temporaneamente i margini di fluttuazione del meccanismo di cambio da $\pm 2,25\%$ a $\pm 15\%$ dei tassi centrali bilaterali;
- (11) considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 6 del trattato, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, quarto trattino del trattato significa che il tasso d'interesse nominale a lungo

⁽¹⁾ GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; che, ai fini del criterio di convergenza dei tassi d'interesse, sono stati utilizzati tassi d'interesse paragonabili su obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato; che, per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e dell'IME è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi più due punti percentuali; che il valore di riferimento nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato pari al 7,8 %;

- (12) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 11 del trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999; che in virtù di tale notifica i paragrafi da 4 a 9 del protocollo n. 11 stabiliscono le disposizioni applicabili al Regno Unito fino alla data dell'eventuale passaggio del Regno Unito alla terza fase;
- (13) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 12 del trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase; che in virtù di tale notifica tutti gli articoli e tutte le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC che fanno riferimento a una deroga sono applicabili alla Danimarca;
- (14) considerando che in virtù delle notifiche suindicate il Consiglio non è tenuto ad effettuare la valutazione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato per quanto riguarda il Regno Unito e la Danimarca;
- (15) considerando che, in base alle presenti raccomandazioni, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, conferma quali Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

SEZIONE 1

VALUTAZIONI

Articolo 1

Belgio

In Belgio la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli

107 e 108 del trattato e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Belgio nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- il Belgio non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- il Belgio ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco belga (BEF) non ha conosciuto gravi tensioni e il Belgio non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Belgio è stato del 5,7 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Belgio ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Belgio soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 2

Germania

In Germania la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Germania nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- la Germania non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la Germania ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il marco tedesco (DEM) non ha conosciuto gravi tensioni e la Germania non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Germania è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Germania ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Germania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 3

Grecia

In Grecia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Grecia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato del 5,2 %, vale a dire superiore al valore di riferimento;
- il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Grecia esiste un disavanzo pubblico eccessivo e tale decisione non è stata abrogata;
- la moneta della Grecia non ha fatto parte del meccanismo di cambio nei due anni aventi termine nel febbraio 1998; durante questo periodo la dracma greca (GRD) è stata relativamente stabile nei confronti delle monete facenti parte del meccanismo di cambio ma è stata sottoposta, in alcune occasioni, a tensioni alle quali si è fatto fronte con aumenti temporanei dei tassi di interesse interni e con interventi sui cambi. La dracma greca ha aderito al meccanismo di cambio nel marzo 1998;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Grecia è stato del 9,8 %, vale a dire superiore al valore di riferimento.

La Grecia non soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino.

Di conseguenza, la Grecia non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 4

Spagna

In Spagna la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Spagna nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- la Spagna non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la Spagna ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo la peseta spagnola (ESP) non ha conosciuto gravi tensioni e la Spagna non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Spagna è stato del 6,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Spagna ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Spagna soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 5

Francia

La Francia ha adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Francia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- la Francia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la Francia ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco francese (FRF) non ha conosciuto gravi tensioni e la Francia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Francia è stato del 5,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Francia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Francia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

*Articolo 6***Irlanda**

In Irlanda la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Irlanda nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- nella seconda fase dell'UEM l'Irlanda non è stata oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- l'Irlanda ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo la sterlina irlandese (IEP) non ha conosciuto gravi tensioni e il suo tasso centrale bilaterale non è stato svalutato nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro; il 16 marzo 1998, su richiesta delle autorità irlandesi, i tassi centrali bilaterali della IEP nei confronti di tutte le altre monete aderenti agli accordi di cambio sono stati rivalutati del 3 %;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Irlanda è stato del 6,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Irlanda ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, l'Irlanda soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

*Articolo 7***Italia**

In Italia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Italia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- l'Italia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- l'Italia è rientrata nel meccanismo di cambio nel novembre 1996; nel periodo che va dal marzo al novembre 1996 la lira italiana (ITL) si è apprezzata rispetto alle monete facenti parte del meccanismo di cambio; da quando è rientrata nel meccanismo di cambio la lira non ha conosciuto gravi tensioni e

l'Italia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Italia è stato del 6,7 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Italia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino; per quanto riguarda il criterio di cui al terzo trattino, la ITL, pur essendo rientrata nel meccanismo di cambio solo nel novembre 1996, ha dato prova di sufficiente stabilità negli ultimi due anni. Per questi motivi, l'Italia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza.

Di conseguenza, l'Italia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

*Articolo 8***Lussemburgo**

Il Lussemburgo ha adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Lussemburgo nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- nella seconda fase dell'UEM il Lussemburgo non è stato oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- il Lussemburgo ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco lussemburghese (LUF) non ha conosciuto gravi tensioni e il Lussemburgo non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Lussemburgo è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Lussemburgo ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Lussemburgo soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

*Articolo 9***Paesi Bassi**

Nei Paesi Bassi la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione nei Paesi Bassi nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- i Paesi Bassi non sono oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- i Paesi Bassi hanno fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il fiorino olandese (NLG) non ha conosciuto gravi tensioni ed i Paesi Bassi non hanno svalutato di propria iniziativa il loro tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine nei Paesi Bassi è stato del 5,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

I Paesi Bassi hanno realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza i Paesi Bassi soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

*Articolo 10***Austria**

In Austria la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Austria nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,1 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- l'Austria non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- l'Austria ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo lo scellino austriaco (ATS) non ha conosciuto gravi tensioni e l'Austria non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Austria è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Austria ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, l'Austria soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

*Articolo 11***Portogallo**

In Portogallo la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Portogallo nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- il Portogallo non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- il Portogallo ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo l'escudo portoghese (PTE) non ha conosciuto gravi tensioni e il Portogallo non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Portogallo è stato del 6,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Portogallo ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Portogallo soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

*Articolo 12***Finlandia**

In Finlandia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Finlandia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Finlandia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la Finlandia ha fatto parte del meccanismo di cambio dall'ottobre 1996; nel periodo che va dal marzo all'ottobre 1996 il marco finlandese (FIM) si è apprezzato rispetto alle monete facenti parte del meccanismo di cambio; da quando ha aderito al meccanismo di cambio il marco finlandese non ha conosciuto gravi tensioni e la Finlandia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Finlandia è stato del 5,9 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Finlandia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, e quarto trattino; per quanto riguarda invece il criterio di cui al terzo trattino, il FIM, pur essendo entrato a far parte del meccanismo di cambio solo nell'ottobre 1996, ha dato prova di sufficiente stabilità negli ultimi due anni. Per questi motivi, la Finlandia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza.

Di conseguenza la Finlandia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Articolo 13

Svezia

In Svezia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, non è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Svezia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,9 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- la Svezia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la moneta della Svezia non ha mai fatto parte del meccanismo di cambio; nei due anni in esame la corona svedese (SEK) ha oscillato nei confronti delle monete che fanno parte del meccanismo di cambio, riflettendo, tra l'altro, l'assenza di un obiettivo di tasso di cambio;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Svezia è stato del 6,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Svezia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino, ma non soddisfa il criterio di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino.

Di conseguenza, la Svezia non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

SEZIONE 2

CONCLUSIONI

Articolo 14

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio conclude che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. Il Consiglio raccomanda che il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, confermi che detti Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999.

SEZIONE 3

PUBBLICAZIONE

Articolo 15

La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO (ECOFIN) E DEI MINISTRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**resa il 1° maggio 1998**

1. Il 1° gennaio 1999 l'euro sarà una realtà che segnerà la conclusione di un processo che culmina con l'adempimento delle condizioni economiche necessarie per il suo felice varo. Il Consiglio (Ecofin) ed i Ministri riuniti in sede di Consiglio plaudono ai progressi significativi compiuti in tutti gli Stati membri per conseguire la stabilità dei prezzi e finanze pubbliche più sane. Il processo di convergenza ha contribuito a creare un elevato livello di stabilità dei cambi e tassi d'interesse storicamente bassi e, di conseguenza, a migliorare le condizioni delle nostre economie.
 - Siamo impegnati a far sì che gli obiettivi dei bilanci nazionali fissati per il 1998 siano pienamente raggiunti, se del caso, adottando tempestivamente le opportune misure correttive.
 - Il Consiglio conviene di esaminare rapidamente le intenzioni degli Stati membri in materia di bilancio per il 1999, tenendo presenti il contesto e gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita.
2. Il passaggio alla moneta unica favorisce ulteriormente le condizioni per una crescita vigorosa, sostenuta e non inflazionistica, promotrice di occupazione e di migliori livelli di vita. Esso elimina i rischi di cambio tra gli Stati membri partecipanti, riduce i costi delle transazioni, crea un mercato finanziario più vasto ed efficiente e accresce la trasparenza dei prezzi e la concorrenza. Costituisce pertanto il passo decisivo verso un autentico mercato unico.
 - Su questi primi due punti i Ministri degli Stati partecipanti all'area dell'euro hanno deciso di riunirsi in modo informale nel corso dei prossimi mesi per avviare la loro attività di controllo in conformità delle risoluzioni del Consiglio europeo di Lussemburgo.
 - Se le condizioni economiche si sviluppano meglio di quanto previsto, gli Stati membri ne approfitteranno per rafforzare il risanamento del bilancio in modo da raggiungere l'obiettivo a medio termine di una posizione della finanza pubblica prossima al pareggio o positiva, come previsto dagli impegni sottoscritti nel Patto di stabilità e crescita.
 - Quanto più elevati sono i rapporti tra debito pubblico e PIL degli Stati membri partecipanti tanto maggiori dovranno essere i loro sforzi per ridurli rapidamente. A tal fine oltre al mantenimento dell'avanzo primario a livelli adeguati, conformemente agli impegni e obiettivi previsti dal Patto di stabilità e di crescita dovrebbero essere varate altre misure per ridurre l'indebitamento lordo. Strategie di gestione dell'indebitamento dovrebbero inoltre ridurre la vulnerabilità dei bilanci.
 - Ciascun Ministro si impegna a presentare, al più tardi per la fine del 1998, i programmi nazionali di stabilità o convergenza che rifletteranno questi importanti elementi.
3. Noi Ministri siamo fermamente impegnati a compiere le azioni necessarie per realizzare appieno i vantaggi dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico nell'interesse di tutti i nostri cittadini. In queste azioni rientra un più stretto coordinamento delle politiche economiche. Siamo fiduciosi che la piena applicazione delle conclusioni dei Consigli europei di Dublino, Amsterdam e Lussemburgo costituisce una solida base che ci permetterà di raggiungere un elevato livello permanente di stabilità finanziaria nonché il corretto funzionamento dell'UEM.
4. Nei prossimi anni, una crescita vigorosa, sostenuta e non inflazionistica continuerà ad essere basata in tutti gli Stati membri sulla convergenza economica. Inoltre finanze pubbliche sane e sostenibili costituiscono la premessa per la crescita e per un più elevato livello di occupazione. Il Patto di stabilità e crescita fornisce i mezzi per conseguire questo obiettivo e per mettere i bilanci nazionali maggiormente in grado di affrontare le sfide del futuro.
5. Conformemente a tale Patto inizieremo ad applicare il regolamento «per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche»⁽¹⁾ il 1° luglio 1998, secondo i seguenti principi:
 6. Il Consiglio ribadisce che la responsabilità del risanamento del bilancio è e continua ad essere degli Stati membri e che ai sensi dell'articolo 104 B, paragrafo 1 del TCE, la Comunità, in particolare, non risponde né si fa carico degli impegni assunti dagli Stati membri. Fatti salvi gli obiettivi e le disposizioni del trattato, resta inteso che l'Unione economica e monetaria in quanto tale non può essere chiamata in causa per giustificare trasferimenti finanziari specifici.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997 (GU L 209 del 2. 8. 1997, pag. 1).

7. Il nostro lavoro di risanamento dei bilanci sarà completato da ulteriori sforzi per aumentare l'efficacia delle nostre economie in modo da migliorare le condizioni favorevoli alla crescita, alla maggiore occupazione e alla coesione sociale. In questo contesto terremo tra breve una riunione con le parti sociali, che sarà incentrata sull'Unione economica e monetaria. Assieme alle parti sociali e a tutte le altre parti interessate, prenderemo tutte le iniziative atte a creare le condizioni per lottare contro la disoccupazione, con particolare riguardo ai giovani, ai disoccupati di lunga durata e alle persone scarsamente qualificate. Nel dar seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo ci impegniamo a fare la nostra parte nell'applicare rapidamente i piani d'azione nazionali per l'occupazione elaborati alla luce degli orientamenti politici sull'occupazione. Il Consiglio (Ecofin) esaminerà questi piani, contribuendo alla preparazione del Consiglio europeo di Cardiff e dei Consigli europei successivi.
8. Attribuiremo particolare importanza ad un'azione volta a rendere la crescita maggiormente generatrice di occupazione. Porremo pertanto l'accento, tra l'altro, su riforme strutturali volte a:
- rendere più efficaci i mercati dei prodotti, del lavoro e dei capitali,
 - migliorare la capacità di adattamento del mercato del lavoro onde meglio riflettere gli sviluppi salariali e della produttività,
- far sì che i sistemi nazionali di istruzione e di formazione siano efficaci e corrispondono al mercato del lavoro,
 - favorire l'imprenditorialità, soprattutto combattendo gli ostacoli amministrativi che essa deve affrontare,
 - consentire un più facile accesso ai mercati dei capitali e ai capitali di rischio, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese,
 - aumentare l'efficienza del sistema fiscale ed evitare una dannosa concorrenza fiscale,
 - tener conto di tutti gli aspetti dei sistemi di sicurezza sociale connessi all'invecchiamento della popolazione.
9. Il Consiglio intende definire una procedura snella che rispetti pienamente il principio di sussidiarietà per controllare i progressi della riforma economica. Dall'anno prossimo, l'elaborazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche si fonderà su brevi valutazioni dei progressi e dei piani degli Stati membri e della Commissione in materia di mercati dei prodotti e dei capitali nonché sui piani d'azione per l'occupazione.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1998

a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato

(98/317/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 J, paragrafo 4,

vista la relazione della Commissione,

vista la relazione dell'Istituto monetario europeo,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 1° maggio 1998,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato, la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) inizierà il 1° gennaio 1999;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato, in base alle relazioni presentate dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo sui progressi compiuti nell'adempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi relativi alla realizzazione dell'UEM, in data 1° maggio 1998 il Consiglio ha valutato se i singoli Stati membri soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica e ha trasmesso le seguenti conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo:

Belgio

In Belgio la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Belgio nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- il Belgio non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

— il Belgio ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco belga (BEF) non ha conosciuto gravi tensioni e il Belgio non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

— nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Belgio è stato del 5,7 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Belgio ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Belgio soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Germania

In Germania la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Germania nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- la Germania non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la Germania ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il marco tedesco (DEM) non ha conosciuto gravi tensioni e la Germania non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Germania è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Germania ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

⁽¹⁾ Parere espresso il 2 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Di conseguenza, la Germania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Grecia

In Grecia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Grecia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato del 5,2 %, vale a dire superiore al valore di riferimento;
- il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Grecia esiste un disavanzo pubblico eccessivo e tale decisione non è stata abrogata;
- la moneta della Grecia non ha fatto parte del meccanismo di cambio nei due anni aventi termine nel febbraio 1998; durante questo periodo la dracma greca (GRD) è stata relativamente stabile nei confronti delle monete facenti parte del meccanismo di cambio, ma è stata sottoposta, in alcune occasioni, a tensioni alle quali si è fatto fronte con aumenti temporanei dei tassi di interesse interni e con interventi sui cambi. La dracma greca ha aderito al meccanismo di cambio nel marzo 1998;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Grecia è stato del 9,8 %, vale a dire superiore al valore di riferimento.

La Grecia non soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino.

Di conseguenza, la Grecia non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Spagna

In Spagna la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Spagna nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Spagna non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la Spagna ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo la peseta spagnola (ESP) non ha conosciuto gravi tensioni e la Spagna non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Spagna è stato del 6,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Spagna ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Spagna soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Francia

La Francia ha adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Francia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- la Francia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la Francia ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco francese (FRF) non ha conosciuto gravi tensioni e la Francia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Francia è stato del 5,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Francia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Francia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Irlanda

In Irlanda la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC;

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Irlanda nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- nella seconda fase dell'UEM l'Irlanda non è stata oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- l'Irlanda ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo la sterlina irlandese (IEP) non ha conosciuto gravi tensioni e il suo tasso centrale bilaterale non è stato svalutato nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro; il 16 marzo 1998, su richiesta delle autorità irlandesi, i tassi centrali bilaterali della IEP nei confronti di tutte le altre monete aderenti agli accordi di cambio sono stati rivalutati del 3 %;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Irlanda è stato del 6,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Irlanda ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, l'Irlanda soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Italia

In Italia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Italia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- l'Italia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

— l'Italia è rientrata nel meccanismo di cambio nel novembre 1996; nel periodo che va dal marzo al novembre 1996 la lira italiana (ITL) si è apprezzata rispetto alle monete facenti parte del meccanismo di cambio; da quando è rientrata nel meccanismo di cambio la lira non ha conosciuto gravi tensioni e l'Italia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

— nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Italia è stato del 6,7 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Italia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino; per quanto riguarda invece il criterio di cui al terzo trattino, la ITL, pur essendo rientrata nel meccanismo di cambio solo nel novembre 1996, ha dato prova di sufficiente stabilità negli ultimi due anni. Per questi motivi, l'Italia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza.

Di conseguenza, l'Italia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Lussemburgo

Il Lussemburgo ha adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Lussemburgo nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- nella seconda fase dell'UEM il Lussemburgo non è stato oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- il Lussemburgo ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco lussemburghese (LUF) non ha conosciuto gravi tensioni e il Lussemburgo non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Lussemburgo è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Lussemburgo ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Lussemburgo soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione nei Paesi Bassi nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- i Paesi Bassi non sono oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- i Paesi Bassi hanno fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il fiorino olandese (NLG) non ha conosciuto gravi tensioni ed i Paesi Bassi non hanno svalutato di propria iniziativa il loro tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine nei Paesi Bassi è stato del 5,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

I Paesi Bassi hanno realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, i Paesi Bassi soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Austria

In Austria la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Austria nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,1 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

— l'Austria non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

— l'Austria ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo lo scellino austriaco (ATS) non ha conosciuto gravi tensioni e l'Austria non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

— nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Austria è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Austria ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, l'Austria soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Portogallo

In Portogallo la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Portogallo nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- il Portogallo non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- il Portogallo ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo l'escudo portoghese (PTE) non ha conosciuto gravi tensioni e il Portogallo non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Portogallo è stato del 6,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Portogallo ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Portogallo soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Finlandia

In Finlandia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Finlandia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- la Finlandia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la Finlandia ha fatto parte del meccanismo di cambio dall'ottobre 1996; nel periodo che va dal marzo all'ottobre 1996 il marco finlandese (FIM) si è apprezzato rispetto alle monete facenti parte del meccanismo di cambio; da quando ha aderito al meccanismo di cambio il marco finlandese non ha conosciuto gravi tensioni e la Finlandia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Finlandia è stato del 5,9 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Finlandia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino; per quanto riguarda invece il criterio di cui al terzo trattino, il FIM, pur essendo entrato a far parte del meccanismo di cambio solo nell'ottobre 1996, ha dato prova di sufficiente stabilità negli ultimi due anni. Per questi motivi, la Finlandia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza.

Di conseguenza, la Finlandia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Svezia

In Svezia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, non è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Svezia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,9 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;
- la Svezia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;
- la moneta della Svezia non ha mai fatto parte del meccanismo di cambio; nei due anni in esame la corona svedese (SEK) ha oscillato nei confronti delle monete che fanno parte del meccanismo di cambio, riflettendo, tra l'altro, l'assenza di un obiettivo di tasso di cambio;
- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Svezia è stato del 6,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Svezia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino, ma non soddisfa il criterio di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino.

Di conseguenza, la Svezia non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

- (3) considerando che il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, dopo aver effettuato una valutazione complessiva dei singoli Stati membri, tenuto conto delle relazioni suindicate della Commissione e dell'Istituto monetario europeo, del parere del Parlamento europeo e delle raccomandazioni formulate dal Consiglio il 1° maggio 1998, conclude che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica;
- (4) considerando che la Grecia e la Svezia attualmente non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica; che, pertanto, alla Grecia e alla Svezia si applica la deroga di cui all'articolo 109 K del trattato;
- (5) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 11 del trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999; che, in virtù di tale notifica, i paragrafi da 4 a 9 del protocollo n. 11 stabiliscono le disposizioni applicabili al Regno Unito fino alla data dell'eventuale passaggio del Regno Unito alla terza fase;
- (6) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 12 del trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo

nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM; che, in virtù di tale notifica, tutti gli articoli e tutte le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC, che fanno riferimento ad una deroga, sono applicabili alla Danimarca;

- (7) considerando che, in virtù delle notifiche suindicate, il Consiglio non ha dovuto effettuare la valutazione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2 per quanto riguarda il Regno Unito e la Danimarca,

gallo e la Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Porto-

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BLAIR

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1998

relativa alla nomina del presidente della Banca centrale europea, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo

(98/318/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 A, paragrafo 2, l'articolo 109 L, paragrafo 1, secondo trattino e l'articolo 50 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

RACCOMANDA:

1. Di nominare il sig. Wim DUISENBERG, presidente della Banca centrale europea, per un periodo di otto anni.
2. Di nominare il sig. Christian NOYER, vicepresidente della Banca centrale europea, per un periodo di quattro anni.
3. Di nominare il sig. Otmar ISSING, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, per un periodo di otto anni.
4. Di nominare il sig. Tommaso PADOA SCHIOPPA, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, per un periodo di sette anni.
5. Di nominare il sig. Eugenio DOMINGO SOLANS, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, per un periodo di sei anni.
6. Di nominare la sig.ra Sirkka HÄMÄLÄINEN, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, per un periodo di cinque anni.

La presente raccomandazione è sottoposta alla decisione dei governi degli Stati membri che adottano la moneta unica, a livello di capi di Stato o di governo, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Istituto monetario europeo.

La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BROWN